

Personale non a tempo indeterminato

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Al di fuori della dotazione organica, come previsto dalla legge è stata formalmente prevista la possibilità di coprire 2 posti per Ufficio di staff del Sindaco:

n. 1 istruttore Staff del Sindaco

q.f. C3 posto coperto con personale a tempo determinato, per la durata del mandato del Sindaco

n. 1 istruttore Staff del Sindaco

q.f. C1 posto non coperto